

12072.15

10 GIU. 2015 Fort c.u.

R.G.N. 26798/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Rep.

Dott. PAOLO STILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere - PU

- Consigliere -Dott. GIOVANNI MAMMONE

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26798-2012 proposto da:

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. MONTEGAZZA 24, presso GARDIN MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO GAROFALO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

in persona del

2015

contro

895

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI 13, presso lo studio dell'avvocato CARLO GE, rappresentata e

Oggetto

Cron. 12072

- Presidente - Ud. 24/02/2015

difesa dall'avvocato CARLO DATTILO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 444/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/11/2011 r.g.n. 204/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato GAROFALO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 28.03.2008, adiva il Tribunale di
Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che aveva lavorato alle
dipendenze della società , quale guardia giurata - V livello ruolo del
personale amministrativo e che in particolare aveva svolto mansioni di centralinista
presso la sede della centrale operativa di Bergamo, in uniforme, ma senza adoperare
armi. Il giorno 11.07.2007, il Prefetto di Bergamo le aveva sospeso cautelarmente il
decreto di approvazione per guardia particolare giurata ed il porto d'anni. Lo stesso
giorno, la cui detta misura amministrativa era stata comunicata dalla
stessa Prefettura di Bergamo, aveva sospeso la dipendente dal servizio e dalla
retribuzione con contestuale comunicazione dell'avvio di un procedimento
disciplinare ex art. 7 della 1. n. 300/1970. La Prefettura, con provvedimento del
26.10.2007, aveva respinto le osservazioni presentate dalla ed aveva
confermato il provvedimento di sospensione. Il TAR Lombardia, sede di Brescia,
con ordinanza n. 19 del 10.01.2008 aveva sospeso la "sospensione" del decreto di
guardia giurata adottata dalla Prefettura ma non quella del porto d'armi sicché la
avrebbe potuto svolgere il compito di guardia giurata ma senza arma.
Non di meno la datrice di lavoro, intimava il licenziamento
alla dipendente con missiva del 21.1.2008 del seguente tenore letterale: «La nostra
società rileva che a seguito del ritiro del suo porto d'armi da parte egli organi
competenti, in data 11/07/2007 veniva sospesa dal servizio ai sensi e per gli effetti
dell'art. 120 CCNL vigente. Ad oggi risulta che la Prefettura non ha provveduto a
rilasciarle il porto d'arma necessario per svolgere l'attività di GPG. Il CCNL di
categoria all'art. 120 prevede: "Nel caso di sospensione o mancato rinnovo del
decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi il
datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso il periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in
possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di
lavoro penale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva". Alla luce del fatto che
dal ritiro della licenza di porto d'armi sono trascorsi oltre 180 giorni emerge
l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 120 del CCNL ultimo comma, con la
conseguenza che il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il contratto. Sulla base
della disposizione contrattuale sopra descritta la nostra società intende risolvere il
rapporto di lavoro a causa del mancato rinnovo della licenza di porto d'armi Alla
luce di quanto sopra la nostra società le intima il licenziamento. Il licenziamento



produrrà i propri effetti a far data dal ricevimento della presente. La invitiamo a consegnare tutti i documenti e i beni di proprietà della nostra società entro cinque giorni dal ricevimento della presente.»

Deduceva la ricorrente che la datrice di lavoro, quindi, non aveva affatto valutato l'eventualità di ricollocare la lavoratrice in differenti mansioni.

Tutto ciò premesso, la sperimentato vanamente il tentativo di conciliazione, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo. Conseguentemente chiedeva di essere reintegrata sul posto di lavoro, ovvero, in subordine, che le fosse accordato l'indennizzo a nonna dell'art. 18 l. n.. 300/1970.

Si costituì la difendendo la legittimità del licenziamento in base al già citato art. 120 del CCNL di categoria.

Il Tribunale, respinta l'istanza cautelare tesa al reintegro sul posto di lavoro.; rigettava la domanda con compensazione delle spese. Il tribunale riteneva sussistere il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nonché l'impossibilità di utile impiego della lavoratrice in altra mansione diversa da quella di guardia giurata.

2. La sentenza di primo grado veniva appellata dalla con ricorso depositato il 13.4.2011.

Pronunciandosi nell'instaurato contraddittorio con la società appellata la Corte d'Appello di Brescia con la sentenza del 27 novembre 2011 - 5 novembre 2011 ha rigettato l'appello compensando le spese di lite.

La corte d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado pur pervenendo alla medesima conclusione. Ha infatti ritenuto che la fattispecie non potesse inquadrarsi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966; ciò che avrebbe comportato l'onere per la società datrice di lavoro di provare l'impossibilità del reimpiego della lavoratrice in altre mansioni.

La corte d'appello invece ha ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrare nella disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa (artt. 1256 e 1463 c.c.). In riferimento a tale disciplina l'art. 120 del contratto collettivo di categoria doveva considerarsi legittimo nella parte in cui prevedeva il licenziamento, o meglio la risoluzione del rapporto, dopo un periodo di 180 giorni ove la guardia giurata non fosse più provvista del porto d'armi.

Inoltre la corte d'appello, pur ritenendo che non operasse il criterio, elaborato dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo cui il datore di lavoro deve dare la prova dell'impossibilità di adibire il

lavoratore in altre mansioni, ha comunque preso in considerazione la circostanza che la lavoratrice di fatto era stata adibita a mansioni di addetta al centralino della centrale operativa. Ciò non di meno - ha ritenuto la corte territoriale - la lavoratrice aveva in ogni caso l'obbligo di porto d'armi e, secondo le necessità, poteva essere mandata, in servizio attivo fuori la centrale operativa.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, la ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio, per aver la corte d'appello ricostruito la fattispecie in termini di risoluzione per impossibilità assoluta della prestazione e non già licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Deduce che la perdita del porto d'armi non significava impossibilità assoluta della prestazione lavorativa, stante anche l'inapplicabilità dell'art. 2110 c.c.. In ogni caso era mancata la prova dell'impossibilità del reimpiego
- 2. Il ricorso i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente è infondato.

La questione che pone il presente giudizio è se il ritiro del porto d'armi (nella specie il provvedimento del prefetto è stato di sospensione della licenza e in questa parte è stato confermato dal Tar Lombardia che ha sospeso il provvedimento del prefetto solo nella parte riguardante la nomina a guardia giurata) costituisca, o no, ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione oppure di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. In particolare il Tar Lombardia ha considerato distintamente il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi ed ha accolto il ricorso cautelare disponendo la sospensione della revoca (anzi della sospensione) del primo decreto (quello di nomina a guardia particolare giurata) e non anche la sospensione della nomina a guardia particolare giurata.

L'art. 120 del contratto di collettivo di categoria prevede che il rapporto di lavoro è risolto se la guardia giurata risulta priva del porto d'armi per un periodo superiore a 180 giorni. In proposito la giurisprudenza ha ritenuto trattarsi di una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero di giustificato motivo oggettivo di licenziamento che richiedono vuoi la valutazione dell'interesse

del datore di lavoro alla prestazione residua ancora possibile vuoi la verifica dell'impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse.

In diritto la tesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione appare preferibile: la ricorrente è stata assunta specificamente come guardia giurata; ciò che presuppone la licenza di porto d'armi. L'esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione fanno sì che quando queste non possono essere più volte in conseguenza del ritiro del porto d'armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale. Cfr. Cass., sez. lav., 24 ottobre 2000, n. 13986, che ha affermato che il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Nella nella specie c'è da considerare che la corte d'appello ha comunque esaminato anche il profilo della residuale utilizzabilità della lavoratrice esclusivamente in mansioni che non richiedessero il porto d'armi ed è pervenuta al motivato convincimento che, anche se la lavoratrice era stata impiegata in mansioni di centralinista della centrale operativa, comunque era sempre pronta ad essere inviata all'esterno in servizio attivo; ciò che richiedeva appunto il porto d'armi.

Questa considerazione il punto di fatto è sufficientemente motivata e comunque non è neanche particolarmente censurata dalla ricorrente.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) oltre euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi d'avvocato ed oltre spese generali e accessori di legge.

6

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2015

Il Consigliere

Giovanni Amoroso)

inden () hunder

Il Presidente

ud. 24 febbraio 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 10 G V. 2015

Il Funzionario Giudizia in Virgilio PALAGGE